

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-604 del 09/02/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies - Italbonifiche S.p.A. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 1/13. Spostamento di un laboratorio, realizzazione di nuovi spogliatoi, modifica degli stati fisici dei rifiuti dell'elenco dei codici EER autorizzati, proroga scadenze per l'adempimento di alcuni interventi di miglioramento.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-648 del 09/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno nove FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies – Italconiche S.p.A. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 1/13. Spostamento di un laboratorio, realizzazione di nuovi spogliatoi, modifica degli stati fisici dei rifiuti dell'elenco dei codici EER autorizzati, proroga scadenze per l'adempimento di alcuni interventi di miglioramento.

La Dirigente delegata

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “*Norme in materia ambientale*”;
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 “*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*”, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 dispone che:

“il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”;

Dato atto che con DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 è stata rilasciata a Italconiche S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame, con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147, per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 1/13, riconducibile alle attività IPPC 5.1 lett. b), 5.3 lett. a) e 5.5 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA, presentata da Italconiche S.p.A. attraverso caricamento sul portale IPPC-AIA in data 12.11.2021, acquisita al prot. n. PG/2021/175261 del 15.11.2021, riguardante:

1. spostamento del laboratorio interno dall'attuale locale di Via Archimede 3 ad un locale di nuova realizzazione presso l'edificio di Via Archimede 1;
2. realizzazione di nuovi locali spogliatoio per gli operatori/autisti;

3. modifica degli stati fisici dei rifiuti dell'elenco dei codici EER autorizzati;

Tenuto conto che:

- con nota del 15.11.2021, PG n. 175544, Arpae ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90, l'avvio del procedimento amministrativo inerente alla domanda di modifica non sostanziale di AIA di cui in oggetto e contestualmente ha chiesto al Comune di Forlì e all' AUSL Romagna - DSP di Forlì di far pervenire, entro il 15.12.2021, eventuali pareri di competenza in merito alla comunicazione ricevuta, ovvero eventuali richieste di documentazione integrativa, qualora necessaria per completare l'istruttoria;
- in data 15.11.2021, PG n. 175548, questo SAC ha inviato richiesta di rapporto istruttorio al Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena;

Vista l'ulteriore comunicazione di modifica non sostanziale di AIA, presentata da Italbonifiche S.p.A. attraverso caricamento sul portale IPCC-AIA in data 07.12.2021, acquisita al prot. n. PG/2021/188347 del 07.12.2021, riguardante la richiesta di proroga del termine per il completamento di alcuni interventi di miglioramento previsti dalla Tabella D1 dell'AIA;

Tenuto conto che, relativamente alla seconda modifica indicata al capoverso precedente:

- con nota del 09.12.2021, PG n. 188959, Arpae ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90, l'avvio del procedimento amministrativo inerente alla domanda di modifica non sostanziale di AIA di cui in oggetto e contestualmente ha chiesto al Comune di Forlì e all' AUSL Romagna - DSP di Forlì di far pervenire, entro il 05.01.2022, eventuali pareri di competenza in merito alla comunicazione in oggetto, ovvero eventuali richieste di documentazione integrativa, qualora necessaria per completare l'istruttoria;
- in data 09.12.2021, PG n. 188966, questo SAC ha inviato richiesta di rapporto istruttorio al Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena;
- gli enti coinvolti nel procedimento non hanno espresso la necessità di acquisire documentazione integrativa;

Precisato che:

- questo Servizio ha ritenuto congruo svolgere contestualmente i procedimenti relativi alle due istanze presentate dalla ditta ed emettere un unico atto di modifica dell'AIA vigente;
- nel seguito della presente determinazione si farà sempre riferimento alla prima delle due modifiche non sostanziali presentate, salvo diversa espressa indicazione;

Considerato che con nota del 10.12.2021, registrata al PG n. 189559 del 10.12.2021, il Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena, ha espresso la necessità di acquisire integrazioni documentali;

Tenuto conto che, con nota del 16.12.2021, PG n. 192865, questo Servizio ha inoltrato alla ditta la richiesta di integrazioni avanzata dal Servizio Territoriale di Arpae, sospendendo contestualmente i termini del procedimento e concedendo al proponente 30 giorni per adempiere a quanto richiesto;

Vista la comunicazione inoltrata dalla ditta, in risposta alla richiesta di integrazioni, attraverso caricamento sul Portale IPCC-AIA in data 28.12.2021, acquisita al PG n. 200103 del 29.12.2021;

Considerato che il Gestore, nel corso del procedimento, ha richiesto, per le vie brevi, di anticipare l'esito della richiesta di cui al punto 3 ("*modifica degli stati fisici dei rifiuti dell'elenco dei codici EER autorizzati*") della modifica non sostanziale di cui trattasi;

Ritenuto congruo, sentito per le vie brevi il Servizio Territoriale di Arpae, accogliere anticipatamente e parzialmente la modifica non sostanziale proposta, limitatamente al punto 3 "*Modifica degli stati fisici dei rifiuti dell'elenco dei codici EER autorizzati*", approvando, con nota del 04.01.2022, PG/2021/1119, l' "*Allegato 2 – Elenco codici EER trattati nell'installazione – rev.1 Dicembre 2021*" che sostituisce il medesimo allegato di cui alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021;

Precisato che, con la nota citata al capoverso precedente, è stato trasmesso alla ditta il nuovo documento approvato, chiarendo che gli esiti della restante parte della modifica non sostanziale richiesta sarebbero stati comunicati successivamente;

Atteso che con nota del 11.01.2022, PG/2022/2879 è stato inviato nuovamente alla ditta l' "Allegato 2 – Elenco codici EER trattati nell'installazione – rev.1 Dicembre 2021" in quanto, per un mero errore materiale, con la nota precedente era stata trasmessa una versione non definitiva del documento;

Preso atto del parere ricevuto da parte dalla **AUSL Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì** con nota del 15.01.2022, acquisita al PG/2022/5939 del 17.01.2022, che viene di seguito riportato:

"in relazione alla modifica non sostanziale di AIA della ditta Italbonifiche si ritiene che quanto previsto per il laboratorio interno non sia accettabile la non emissione all'esterno dei prodotti cancerogeni.

*La materia dell'utilizzo di *sostanze cancerogene* è regolata dal TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE - CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81;*

in particolare l'art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali 1. recita:

Il datore di lavoro:

a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;

b)omissis.....;

c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;

*E' evidente che l'installazione della cappa senza la aspirazione verso l'esterno *non è conforme allo stato dell'arte della tecnica vigente,* in particolare - andando ad esaminare la documentazione prodotta da Italbonifiche - si vede che la cappa proposta nella configurazione senza raccordo verso l'esterno rispetta *solo* la norma CEI EN 61010 (sicurezza elettrica); per rispettare *anche* la UNI EN 14175 (norma sulle cappe) occorre anche il collegamento all'esterno.*

(link ad una pagina internet di una ditta produttrice di cappe - dall'immagine sembra quella individuata da Italbonifiche - <http://strumentidalaboratorio.com/armadi-arredi-pagine/cappe-chimiche/1200-1500-1800fa.html>)

*Si esprime quindi **parere contrario alla installazione della cappa con il ricircolo in ambiente, senza espulsione verso l'esterno del laboratorio/ dello stabilimento; le stesse condizioni valgono anche per l'esposizione al rischio *chimico* in quanto il rischio non è ridotto al minimo senza emissione all'esterno degli inquinanti**;*

Vista la nota del 19.01.2022, acquisita al PG/2022/8219, con cui il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha espresso il proprio parere di competenza in merito a entrambe le modifiche non sostanziali presentate dal gestore come di seguito riportato:

"In riferimento alla domanda di MNS presentata dalla ditta in oggetto in data 15/11/2021 con nota PG/2021/175261 e successive integrazioni acquisite con con PG 200103 del 29/12/21 inerenti:

1. Spostamento del laboratorio interno dall'attuale locale di Via Archimede 3 ad un locale di nuova realizzazione presso l'edificio di Via Archimede 1;

2. Modifica degli stati fisici dei rifiuti dell'elenco dei codici EER autorizzati;

3. Realizzazione di nuovi locali spogliatoio per gli operatori/ autisti.

questo Servizio Territoriale, per quanto di competenza esprime le seguenti valutazioni:

In riferimento al punto 1** della seguente nota "Spostamento del laboratorio interno dall'attuale locale di Via Archimede 3 ad un locale di nuova realizzazione presso l'edificio di Via Archimede 1", visto il parere contrario della AUSL e tenuto conto che il Gestore dichiara che nel nuovo laboratorio non è possibile realizzare il convogliamento all'esterno della cappa, **si esprime parere contrario allo spostamento del

laboratorio interno.

In riferimento al punto 2 della seguente nota “Modifica degli stati fisici dei rifiuti dell’elenco dei codici EER autorizzati” si richiamata la nota inviata da Arpae SAC alla ditta Italconifiche nella quale comunica la conclusione favorevole parziale del procedimento di modifica con l’inoltro dell’ Allegato 2 – Elenco codici EER trattati nell’installazione – rev.1 Dicembre 2021.

In riferimento al punto 3 della seguente nota “Realizzazione di nuovi locali spogliatoio per gli operatori/autisti” si **esprime parere favorevole** senza necessità di apportare modifiche all’atto di AIA.

Relativamente alla MNS presentata in data 07/12/2021 con nota PG 188347 del 07/12/2021 inerente **la richiesta di proroga di alcune scadenze relative agli interventi di miglioramento** di cui alla Tabella D1 - Piano di adeguamento dell’installazione e sua cronologia della DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021, questo Servizio Territoriale **esprime parere favorevole prorogando i termini** di detti interventi di adeguamento, come sotto indicato:

TABELLA D1

Interventi di miglioramento	Termini di adeguamento
I serbatoi denominati A - B - S11 - C dovranno essere muniti oltre che del misuratori di livello meccanici a galleggiamento, di un sistema di “finecorsa” (sempre meccanico) atto a determinare il blocco della pompa al raggiungimento del livello massimo preimpostato.	Entro il 18 agosto 2022
Devono essere installati i seguenti impianti e accessori: <u>conduttimetro</u> (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale) collegato a sistema di allarme sonoro, per la rilevazione di sversamenti accidentali; <u>valvola di intercettazione</u> (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale) posta a monte del pozzetto by-pass da attivare in occasione di eventuali sversamenti accidentali di rifiuti, al fine di impedirne l’afflusso alla rete fognaria e il <u>misuratore di portata elettromagnetico</u> collegato al telecontrollo di HERA	Entro il 18 agosto 2022

...”;

Considerato che il parere dell’ASL sopra riportato costituiva **motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza di modifica non sostanziale, limitatamente al punto 1)**, in cui veniva richiesto quanto segue: “1) **spostamento del laboratorio interno dall’attuale locale di Via Archimede 3 ad un locale di nuova realizzazione presso l’edificio di Via Archimede 1**”;

Dato atto che con nota del 18.01.2022, registrata al PG/2022/6924, questo Servizio ha trasmesso, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/90, il **preavviso di diniego** della **modifica non sostanziale** presentata in data 12.11.2021 e acquisita al prot. n. PG/2021/175261 del 15.11.2021, limitatamente al punto 1), riguardante lo “**spostamento del laboratorio interno dall’attuale locale di Via Archimede 3 ad un locale di nuova realizzazione presso l’edificio di Via Archimede 1**”, comunicando i motivi ostativi all’accoglimento della domanda;

Vista la nota del 28.01.2022, acquisita al PG/2022/14789 del 31.01.2022, con cui, entro il termine prescritto dalla norma di 10 giorni dal preavviso di diniego, Italconifiche S.p.A. ha trasmesso, tramite caricamento sul portale IPCC-AIA, le proprie **osservazioni in merito ai motivi ostativi** all’accoglimento dell’istanza presentata indicati nel preavviso di diniego sopra citato;

Precisato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10-bis della L. n. 241/90, i tempi del procedimento, sospesi con l’invio del preavviso di diniego, hanno ripreso a decorrere dopo 10 giorni dalla presentazione delle osservazioni da parte della ditta, quindi a partire dal 07.02.2022;

Tenuto conto che con nota del 31.01.2022, PG/2022/15307, questo Servizio ha chiesto agli enti coinvolti nel procedimento di trasmettere eventuali controdeduzioni e/o pareri in merito alle osservazioni presentate dalla ditta;

Visto il parere istruttorio espresso dal Servizio Territoriale di Arpae in seguito alle osservazioni presentate dalla ditta, trasmesso con nota registrata al PG/2022/18583 del 04.02.2022 e di seguito riportato:

“In riferimento alla documentazione presentata dalla ditta con PG 14789 del 31/01/22 a seguito della comunicazione art. 10 di Arpae SAC con PG 6924 del 18/01/22 e 15307 del 31/01/22 inerente lo

spostamento del laboratorio interno dall'attuale locale di Via Archimede 3 ad un locale di nuova realizzazione presso l'edificio di Via Archimede 1 con convogliamento dell'emissioni in atmosfera all'esterno, questo Servizio Territoriale, per quanto di competenza esprime **parere favorevole**, con la necessità di modificare l'atto di AIA nel seguente modo:

1. Il secondo capoverso del § C2.3.9 Autorimessa di veicoli - officina meccanica – rifornimento gasolio - deposito materie prime - deposito rifiuti autoprodotti - laboratorio interno - uffici in AT4 e AT5 viene così modificato:

In Via Archimede 1 è presente, **il laboratorio interno**, il deposito delle attrezzature degli equipaggiamenti e dei dispositivi utilizzati per le lavorazioni in cantiere o in sito, quali pompe mobili, manichette, raccordi, valvole, saracinesche e di alcune materie prime. Sono inoltre presenti dei locali adibiti ad ufficio. **Il laboratorio chimico interno è collocato in via Archimede 3.**

2. Il § C3.1.3 Prelievi e scarichi idrici, viene così modificato:

Gli scarichi presenti nella ditta sono i seguenti:

Scarico in pubblica fognatura nera:

- **Scarico S1:** gli scarichi S1A e S1C confluiscono al pozzetto denominato **S1**

scarico S1A di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento di Via Archimede 3 ~~e dal lavandino del locale laboratorio;~~

scarico S1C di acque reflue industriali di prima pioggia provenienti dall'impianto di trattamento dei piazzali esterni. L'impianto è costituito da una vasca di prima pioggia realizzata in c.a. precompresso monoblocco a forma parallelepipedica di dimensioni pari a 2x2x2 mt corrispondente ad un volume complessivo della vasca pari a 7,9 m³ (volume comparto oli 2,2 m³, volume sedimentazione fanghi 0,7 m³ e volume utile di accumulo 5 m³).

La vasca è inoltre equipaggiata di: valvola di blocco afflusso acque in ingresso al raggiungimento del livello massimo stabilito regolata da comando a galleggiante, dispositivo di ripresa acque "pulite" costituito da galleggiante in acciaio, bocca di raccolta in acciaio zincato, elettropompa sommergibile con girante aperta arretrata adatta per il sollevamento di acque di scarico grigliate, regolatore di livello a galleggiante a variazione di assetto, per stazioni di pompaggio di acque fognarie, sensore di pioggia, per installazione in ambiente esterno, che rileva l'evento meteorico e comanda il funzionamento dell'elettropompa e quadro elettrico di controllo e comando dell'elettropompa.

- **scarico S2:** scarico delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento di Via Archimede 7/13;

- **scarico S3:** scarico ~~del lavandino del laboratorio e~~ delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento di Via Archimede 1.

3. La prescrizione 35 viene così modificata:

35. Sono autorizzati i seguenti scarichi nella **pubblica fognatura nera:**

- **scarico S1** in cui convoglia:

scarico S1A di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento di Via Archimede 3 ~~e dal lavandino del locale laboratorio~~

scarico S1C di acque reflue industriali di prima pioggia provenienti dall'impianto di trattamento dei piazzali esterni con superficie pari a 890 m²

- **scarico S2:** scarico delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello dello stabilimento di Via Archimede 7/13;

- **scarico S3:** scarico del lavandino laboratorio e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento di Via Archimede 1

4. Non si approva la PLANIMETRIA emissioni atmosfera REV6 presentata dalla ditta con PG 14789 del 31/01/2022, in quanto nella stessa non è stata aggiornata, negli stabilimenti di Via Archimede 1 e Via Archimede 3 la destinazione d'uso dei locali per i quali sono state richieste le modifiche. La stessa deve essere ripresentata entro 30 gg dalla data di emissione delle determina di modifica. La nuova revisione sarà la rev. 7.

5. Visto quanto indicato al punto 4, si richiede lo stesso aggiornamento per tutte le planimetrie di cui al § A5. Planimetrie di riferimento e procedure operative.”;

Vista inoltre la nota del 10.12.2021, PG/2021/189533, con cui il servizio Territoriale di Arpae ha trasmesso il parere, come di seguito riportato, relativo all'adempimento, da parte della ditta, di quanto previsto dalla tabella D.1.2 dell'AIA:

"In data 30.09.2021 con nota PG/2021/151121, nei modi e nei termini previsti dalla Tabella D.1.2 della determina in oggetto, il Gestore ha presentato la seguente documentazione:

- PO 01 - Accettazione e omologazione dei rifiuti – Rev. 06 del 30/09/2021;
- PO 02 - Smaltimento e trasporto rifiuti – Rev. 04 del 30/09/2021;
- PO 03 - Miscelazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi – Rev. 05 del 30/09/2021;
- PO 04 - Gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – Rev. 03 del 30/09/2021;
- PO 05 - Gestione dello stoccaggio dei rifiuti – Rev. 06 del 30/09/2021;
- PO 06 - Bonifica dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti e gestione vasca di accumulo acque di flussaggio interne autocisterne – Rev. 05 del 30/09/2021;
- PO 07 - Movimentazione dei rifiuti solidi e liquidi – Rev. 06 del 30/09/2021;
- PO 08 - Operazioni di svuotamento dei bacini – Rev. 03 del 30/09/2021;
- PO 09 - Gestione dei rifiuti autoprodotti – Rev. 01 del 30/09/2021;
- planimetria dei depositi - Rev 10 del 30/09/2021;
- planimetria delle rete fognarie - Rev 6 del 30/09/2021;
- planimetria della viabilità interna - Rev 3 del 30/09/2021;
- scheda tecnica sostanza estinguente (solforless);

Visto quanto sopra si prende atto di quanto presentato; non si evidenziano osservazioni in merito.

Pertanto si propone a codesto Ufficio di aggiornare il § A5 dell'AIA DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 a seguito della conclusione del procedimento di MNS attualmente in corso.”;

Dato atto che le osservazioni presentate da Italbonifiche S.p.A. con nota del 28.01.2022, acquisita al PG/2022/14789, consentono di superare i motivi ostativi comunicati con nota del 18.01.2022, registrata al PG/2022/6924;

Ritenuto pertanto congruo:

- **accogliere entrambe le modifiche non sostanziali** presentate da Italbonifiche S.p.A. con nota del 12.11.2021 (acquisita al prot. n. PG/2021/175261 del 15.11.2021) e con nota del 07.12.2021 (acquisita al prot. n. PG/2021/188347 del 07.12.2021);
- **approvare gli elaborati** trasmessi dal gestore con con nota acquisita al PG/2021/151121 del 30.09.2021 in ottemperanza a quanto previsto dalla *"Tabella D.1.2. - Presentazione/Aggiornamento documentazione"* dell'Allegato 1 all'AIA vigente, come di seguito elencati:
 - PO 01 - Accettazione e omologazione dei rifiuti – Rev. 06 del 30/09/2021;
 - PO 02 - Smaltimento e trasporto rifiuti – Rev. 04 del 30/09/2021;
 - PO 03 - Miscelazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi – Rev. 05 del 30/09/2021;
 - PO 04 - Gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – Rev. 03 del 30/09/2021;
 - PO 05 - Gestione dello stoccaggio dei rifiuti – Rev. 06 del 30/09/2021;
 - PO 06 - Bonifica dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti e gestione vasca di accumulo acque di flussaggio interne autocisterne – Rev. 05 del 30/09/2021;
 - PO 07 - Movimentazione dei rifiuti solidi e liquidi – Rev. 06 del 30/09/2021;
 - PO 08 - Operazioni di svuotamento dei bacini – Rev. 03 del 30/09/2021;
 - PO 09 - Gestione dei rifiuti autoprodotti – Rev. 01 del 30/09/2021;
 - planimetria dei depositi - Rev 10 del 30/09/2021;
 - planimetria delle rete fognarie - Rev 6 del 30/09/2021;
 - planimetria della viabilità interna - Rev 3 del 30/09/2021;
 - scheda tecnica sostanza estinguente (solforless);

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto opportuno, vista anche la recente approvazione della determina di riesame dell'AIA, al fine di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione e per consentire a chiunque ne necessiti una

lettura complessiva facilitata del provvedimento e dei suoi allegati, procedere con la stesura aggiornata dell' **Allegato 1** "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", approvando la "REV.1", in cui:

- viene revisionato il paragrafo "A5. Planimetrie di riferimento e procedure operative" con l'aggiornamento dei riferimenti ai nuovi elaborati approvati;
- in seguito allo spostamento del laboratorio interno vengono effettuate le seguenti revisioni:
 - nel paragrafo "C2.3.9. Autorimessa di veicoli - officina meccanica – rifornimento gasolio - deposito materie prime - deposito rifiuti autoprodotti - laboratorio interno - uffici in AT4 e AT5", il secondo capoverso viene modificato come di seguito riportato:

"In Via Archimede 1 è presente, il laboratorio interno, il deposito delle attrezzature degli equipaggiamenti e dei dispositivi utilizzati per le lavorazioni in cantiere o in sito, quali pompe mobili, manichette, raccordi, valvole, saracinesche e di alcune materie prime. Sono inoltre presenti dei locali adibiti ad ufficio. Il laboratorio chimico interno è collocato in via Archimede 3.";
 - nel paragrafo "C3.1.3. Prelievi e scarichi idrici":
 - la descrizione dello scarico in pubblica fognatura nera S1A viene modificata come di seguito riportato:

"scarico S1A di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento di Via Archimede 3 e dal lavandino del locale laboratorio";
 - la descrizione dello scarico in pubblica fognatura nera S3 viene modificata come di seguito riportato:

*"- **scarico S3:** scarico del lavandino del laboratorio e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento di Via Archimede 1";*
 - nel paragrafo "D2.6. Emissioni in acqua e prelievo idrico":
 - la parte relativa allo scarico "S1A" della prescrizione 35 viene modificata come di seguito riportato:

"scarico S1A di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento di Via Archimede 3 e dal lavandino del locale laboratorio";
 - la parte relativa allo scarico "S3" della prescrizione 35 viene modificata come di seguito riportato:

*"- **scarico S3:** scarico del lavandino del laboratorio e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento di Via Archimede 1";*
- vengono modificati i termini di adeguamento della prima e della sesta e ultima riga della "Tabella D1" riportata nel paragrafo "D.1.1. Piano di adeguamento", come di seguito riportato:

TABELLA D1

Interventi di miglioramento	Termini di adeguamento
I serbatoi denominati A - B - S11 - C dovranno essere muniti oltre che del misuratori di livello meccanici a galleggiamento, di un sistema di "finecorsa" (sempre meccanico) atto a determinare il blocco della pompa al raggiungimento del livello massimo preimpostato.	Entro il 18 agosto 2022
Devono essere installati i seguenti impianti e accessori: <u>conduttimetro</u> (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale) collegato a sistema di allarme sonoro, per la rilevazione di sversamenti accidentali; <u>valvola di intercettazione</u> (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale) posta a monte del pozzetto by-pass da attivare in occasione di eventuali sversamenti accidentali di rifiuti, al fine di impedirne l'afflusso alla rete fognaria e il <u>misuratore di portata elettromagnetico</u> collegato al telecontrollo di HERA	Entro il 18 agosto 2022

Dato atto che, con note del 04.01.2022 (PG/2021/1119) e del 11.01.2022 (PG/2022/2879) è già stato trasmesso al gestore l'aggiornamento dell' **Allegato 2** "Elenco codici EER trattati nell'installazione", approvando la "REV 1" datata "Dicembre 2021", nel quale sono stati modificati gli stati fisici dei rifiuti dell'elenco dei codici EER autorizzati;

Ritenuto conseguentemente necessario **sostituire integralmente** (ferma restando la validità e l'efficacia della determinazione DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021, nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA):

- l' **Allegato 1** "Le condizioni dell' AIA" di cui alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021, con l'allegato "Le condizioni dell' AIA - REV.1" al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;
- l' **Allegato 2** "Elenco codici EER trattati nell'installazione" di cui alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021, con l'allegato "Elenco codici EER trattati nell'installazione - REV.1" al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno introdurre la seguente prescrizione:

- tutte le planimetrie di cui al paragrafo "A5. Planimetrie di riferimento e procedure operative" dovranno essere ripresentate entro 30 giorni dalla data di emissione della presente determina, al fine di recepire l'aggiornamento nell' indicazione delle destinazioni d'uso dei locali modificati; si precisa che la nuova planimetria "Allegato 3A Planimetria delle Emissioni in atmosfera" sarà la settima revisione dell'elaborato e dovrà quindi recare il riferimento "REV.07";

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che l'azienda ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a € 250,00 per ciascuna delle due modifiche non sostanziali presentate, per un totale di € 500,00;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19.11.2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Ing. Michele Maltoni e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. di **accogliere** le domande di modifica non sostanziale di AIA presentate da Italbonifiche S.p.A. in data 12.11.2021 e in data 07.12.2021, relative a quanto in premessa specificato, per l'installazione di via Archimede n. 1/13 a Forlì;
2. di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva l'aggiornamento:
 - di alcune parti dei § A5., C2.3.9., C3.1.3., D1.1., D2.6. dell'Allegato 1 "*Le condizioni dell' AIA*" alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021, come riportato in dettaglio in premessa;
 - degli stati fisici dei rifiuti nell'Allegato 2 "*Elenco codici EER trattati nell'installazione*" alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021;
3. di **sostituire**, conseguentemente:
 - l'Allegato 1 "*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" di cui alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV.1), inteso quale parte integrante e sostanziale;
 - l'Allegato 2 "*Elenco codici EER trattati nell'installazione*" di cui alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 2 REV.1), inteso quale parte integrante e sostanziale;
4. di **stabilire** che la ditta è tenuta al rispetto della seguente **prescrizione**:
 - 4.1. tutte le planimetrie di cui al paragrafo "*A5. Planimetrie di riferimento e procedure operative*" dovranno essere ripresentate **entro 30 giorni** dalla data di emissione della presente determina, al fine di recepire l'aggiornamento nell' indicazione delle destinazioni d'uso dei locali modificati; si precisa che la nuova planimetria "*Allegato 3A Planimetria delle Emissioni in atmosfera*" diventerà la settima revisione dell'elaborato e dovrà quindi recare il riferimento "REV.07";
5. di **precisare** che:
 - 5.1. rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021;
 - 5.2. la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 di riesame dell'AIA;
 - 5.3. il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **fare salvi**:
 - 5.1. i diritti di terzi;
 - 5.2. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

7. **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla Italtbonifiche S.p.A..

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra
La Dirigente delegata
Dott.ssa Tamara Mordenti*

* documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.